Cassazione civile sez. I, 9/04/2026, n. 8899

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere-Relatore

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3646/2025 R.G.

proposto da:

Ra.Jo., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Marciano

-ricorrente-

contro

PREFETTURA DI ALESSANDRIA in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Interno in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Alessandria n. 2811/2024 depositata il 13/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, cittadino colombiano, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del 13/01/2025 del Giudice di Pace di Alessandria con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione ex Art. 13, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 286/98, emesso in data 4.12.2024, dal Prefetto della Provincia di Alessandria.

Il Prefetto e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendo depositato solo una nota al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

2.- Il Giudice di pace ha osservato, per quanto qui interessa, che, a dispetto di quanto dedotto, il ricorrente non aveva presentato alcuna domanda di protezione internazionale ma, solamente dopo l'emissione del provvedimento di espulsione impugnato, aveva chiesto un appuntamento, tramite il proprio Legale, alla Caritas Ambrosiana, dichiaratamente finalizzato all'emissione del "Prenotafacile" per la presentazione della domanda di protezione, e che, sulla base della situazione di fatto descritta, non poteva considerarsi oggettivamente pendente la domanda di protezione internazionale, tale da determinare la sospensione della procedura espulsiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- in relazione all'art. 13 D.L. 286/98, D.Lgs. 25/08 artt. 7 e 33, osservando che nei motivi di impugnazione avanti al Gdp documentava di aver presentato richiesta di appuntamento in Questura per formalizzare domanda di protezione internazionale e pertanto chiedeva la sospensione dell'esecuzione del decreto di espulsione e del correlato ordine di allontanamento dal territorio dello stato, nel merito insisteva per l'annullamento del decreto di espulsione. Con memoria difensiva del 02/01/25 il ricorrente, autorizzato alla trattazione scritta dell'udienza, ribadiva di essere in attesa di formalizzare la domanda di protezione internazionale, tramite "Prenotafacile" giacché, dal luglio 2023, la registrazione individuale sulla piattaforma della Questura di Milano è stata disabilitata e i cittadini stranieri provvisti di documento identificativo possono effettuare la registrazione su detto portale attraverso delle associazioni indicate dalla Questura, e chiedeva un rinvio dell'udienza e la sospensione dell'efficacia del decreto. La Prefettura di Alessandria, costituitasi, insistendo per il rigetto del ricorso. Con ulteriore nota depositata il 10/01/25 documentava la convocazione ACLI per il giorno 20.1.2025 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, onde insisteva per un rinvio dell'udienza e per la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato. Il Giudice di Pace, pertanto, avrebbe dovuto sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato in attesa dell'esito della domanda presentata dal ricorrente, invero indiscusso il consolidato principio di legittimità per cui è irrilevante, ai fini della verifica di legittimità del decreto di espulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto di espulsione, abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino straniero richiedente asilo di rimanere nel territorio dello Stato per il tempo necessario all'esame della domanda fermo restando che, in presenza delle altre condizioni di legge, puo', comunque, essere disposto il suo trattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale.

2.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.

2.1 – Va ricordato, in primo luogo, che secondo la definizione offerta dal diritto unionale, il richiedente protezione internazionale è "il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva" (art. 2, paragrafo. 1, lett. b, direttiva 2013/33/UE).

Come chiarito dal considerando n. 27 della Direttiva 2013/32/UE, a tenore del quale "i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale", è l'espressione dell'"intenzione di chiedere protezione internazionale" ovvero la manifestazione della relativa volontà, che determina la qualifica di richiedente protezione internazionale, la quale non presuppone alcuna formalità amministrativa (che invece è prevista ai fini dell'"inoltro" della domanda all'autorità competente ad esaminarla ovvero la Commissione Territoriale), come, peraltro, deriva dalla stessa direttiva procedure che distingue le nozioni di "presentazione" della domanda e di "registrazione" della stessa da parte dell'autorità pubblica (v. art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE: "Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda") e distingue tra autorità competenti a "registrare" una domanda di asilo e autorità competenti alla mera "ricezione" (art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE che continua: "Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda" tra le quali, a titolo esemplificativo, annovera le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento); fermo restando che "Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima" (art. 6, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE).

In tal senso dispone anche l'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 142 del 2015 (decreto emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) per il quale per richiedente la protezione internazionale s'intende "lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione").

2.2- Il necessario corollario della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale è l'obbligo di ricezione da parte delle autorità statali competenti, ovvero l'ufficio di polizia di frontiera e la Questura del luogo di dimora, ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 25 del 2008; quest'ultima, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione (art. 26 lgs. n. 25 del 2008) che diventano sei nel caso di presentazione "ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale" (art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE).

Resta solo da aggiungere sul punto che la distinzione tra presentazione e registrazione della domanda di protezione internazionale, appena evidenziata, si ritrova nella giurisprudenza di questa Corte, ove si è più volte precisato che, in ambito eurounitario coesistono due nozioni di richiedente protezione internazionale: in senso sostanziale, intendendosi come tale la condizione del soggetto che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione, e in senso formale, intendendosi come tale la condizione del soggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzata dall'autorità competente. Le due condizioni, onde evitare deficit di tutela, devono essere portate ad unità nel più breve tempo possibile e, in linea di massima, rileva, ai fini delle garanzie procedimentali e dell'adozione delle misure di accoglienza, l'acquisizione della qualità sostanziale di richiedente asilo, fermo restando che taluni adempimenti, ove è necessario l'esame della domanda, sono legati necessariamente alla formalizzazione della stessa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35190 del 31712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32765 del 16712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 16/12/2024).

2.3- Perciò, in sintesi, è la manifestazione di volontà a radicare lo status di richiedente in quanto comportamento materiale, a forma libera, a cui l'ordinamento collega l'immediata acquisizione di uno "statuto protettivo", le cui principali manifestazioni sono l'accesso alle misure di accoglienza (art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 142/2015:"Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale") e la temporanea inespellibilità, ex art.7 D.Lgs. n. 25 del 2008, che stabilisce "Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32" (salvo le eccezioni previste nell'art. 7 cit., qui non ricorrenti) nonché, eventualmente, fino alla decisione del Tribunale qualora la decisione di diniego della Commissione territoriale sia impugnata con effetto sospensivo (in virtù di provvedimento ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008), ciò in attuazione dell'art. 9 Direttiva 2013/32/UE: "I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III"). Se la domanda di protezione sia stata rigettata, il decreto di espulsione riacquista l'efficacia temporaneamente sospesa, e la procedura di espulsione riprenderà esattamente dal punto in cui la domanda di protezione l'aveva interrotta (Corte giust. UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15)

2.3- Ne discende, nel caso di specie, che il ricorrente nella misura in cui aveva chiesto un appuntamento, tramite il proprio legale, alla Caritas Ambrosiana, dichiaratamente finalizzato all'emissione del "Prenotafacile" per la presentazione della domanda di protezione ed aveva anche documentato che era stato fissato l'appuntamento per l'incombente, aveva manifestato chiaramente la volontà di chiedere la protezione ed era in attesa di poter procedere alla sua formalizzare tramite la registrazione individuale attraverso una delle associazioni che la Questura di Milano ha indicato per i cittadini stranieri provvisti di documento identificativo. Dunque, poiché si trovava nella situazione cui l'ordinamento collega l'immediata acquisizione di uno "statuto protettivo", il Giudice di pace di Alessandria ha errato nell'affermare "che, sulla base della situazione di fatto descritta, non poteva considerarsi oggettivamente pendente la domanda di protezione internazionale, tale da determinare la sospensione della procedura espulsiva", giacché non rileva la "pendenza" della domanda, ma, come detto, la manifestazione della volontà documentata resa ad un'autorità competente a riceverla, come era avvenuto nel caso di specie, con conseguente sorgere del divieto di eseguire l'espulsione, sia pure temporaneo.

Invero nei casi in cui la domanda di protezione internazionale intervenga dopo l'emissione del decreto di espulsione e sia dedotta ed allegata nel giudizio di opposizione, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, integrando il precedente (Cass. 5437 del 2020;26633 del 2023) ha stabilito che in sede di giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ovvero in fase di cognizione delle ragioni dell'opposizione debba tenersi conto dell'inefficacia, quanto meno temporanea del provvedimento espulsivo e non ci si possa limitare a rilevarne la legittimità secondo la situazione di fatto e di diritto coincidente con la sua emanazione. Non si può, cioè, ignorare in sede di opposizione, anche mettendo in campo strumenti endoprocessuali, la proposizione della domanda di protezione internazionale e la pendenza del procedimento o del giudizio. Rimettere soltanto alla fase esecutiva la possibilità di far valere l'inefficacia sopravvenuta, determina un deficit di tutela in capo al cittadino straniero che è assoggettato ad un provvedimento espulsivo solo astrattamente valido. Se è vero che non può dichiararsi la nullità del provvedimento, come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia che autorizza in casi particolari il trattenimento del richiedente protezione internazionale, è altrettanto vero che il rilievo dell'inefficacia non può essere meramente eventuale, trattandosi di un ostacolo all'allontanamento coattivo che non deve essere trascurato in sede di cognizione del titolo esecutivo. Così si è espressa la giurisprudenza più recente della prima sezione civile che ha integrato come segue i precedenti orientamenti: "In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale

decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione. Il giudice di pace, in conclusione, in sede di opposizione all'espulsione, deve porsi il problema della proposizione della domanda di protezione internazionale e dell'eventuale effetto di inefficacia temporanea della esecutività dell'espulsione stessa, prendendo posizione ed eventualmente, ove ve ne siano le condizioni, attendendo l'esito della domanda. Come già rilevato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE esclude che la presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona soggetta ad una procedura di rimpatrio abbia l'effetto d'invalidare de iure la relativa decisione che fosse stata precedentemente adottata, e prevede che la legislazione nazionale, in conformità alla direttiva europea, stabilisca, in casi particolari, che il soggetto espulso possa continuare a essere trattenuto quando ha presentato una domanda successiva al provvedimento di espulsione che appare strumentale (invero l'art. 8, paragrafo 1 della direttiva 2013/13 stabilisce "Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE" e al paragrafo 3 che "Un richiedente può essere trattenuto soltanto:... d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio...", con la precisazione che i motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale).

2.4- Sulla scorta di tali considerazioni, questa Corte ha ritenuto:

- che il diritto del cittadino straniero ad un ricorso effettivo e - sussistendone i presupposti - alla protezione internazionale, deve essere contemperato con il diritto/dovere dello Stato di valutare attentamente le condizioni per la permanenza dello straniero sul suolo nazionale, anche al fine di non svilire e inflazionare un istituto di fondamentale importanza quale l'asilo, di cui non possono essere consentite utilizzazioni strumentali (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35190 del 31/12/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32765 del 16712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 16/12/2024);

- che nel caso in cui lo straniero espulso presenti una domanda, ottiene un autonomo titolo di soggiorno (provvisorio) il quale cesserà, però, di produrre i suoi effetti con la pronuncia negativa su tale domanda (salvo quanto previsto, per l'ipotesi di successivo ricorso giurisdizionale, dall'art. 35-bis, comma 3 e comma 4, D.Lgs. n. 25/2008);

- che in simili casi il giudice di pace non può pronunciare l'annullamento del decreto di espulsione;

- che il procedimento di opposizione può, comunque, concludersi, poiché lo straniero, nel caso in cui l'amministrazione tenti di portare ugualmente a esecuzione il decreto, potrebbe promuovere un'autonoma azione di accertamento oppure opporsi in sede di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (Cass. n. 26633 del 15/09/2023).

2.5.- Cass. n. 31544/2025, sopra illustrata, nel dare continuità al principio della non annullabilità del decreto di espulsione in caso di domanda di protezione internazionale successivamente proposta, ha però precisato che:

- consentire al giudice di pace di concludere il giudizio rimettendo a un eventuale successivo momento la opposizione all'allontanamento coattivo, ove l'amministrazione vi proceda nonostante la temporanea ineseguibilità, non costituisce una tutela adeguata per il cittadino straniero, tenendo conto del suo diritto ad un ricorso effettivo: ove costui, infatti, "nel giudizio di opposizione alla espulsione alleghi e dimostri di aver presentato (dopo il provvedimento di espulsione stesso) domanda di asilo, deduce, in sostanza, di non essere espellibile sia per la pendenza del giudizio di protezione ma anche, in radice, per una causa di cui si è chiesto il formale accertamento dopo il decreto prefettizio, ma che non necessariamente è sopravvenuta ad esso, anzi di regola – e come in questo caso- viene dedotta come preesistente al provvedimento amministrativo. Il diritto di asilo è infatti un diritto fondamentale della persona e sorge al maturare dei suoi presupposti, sicché il bisogno di protezione può essere legato ad eventi accaduti prima che lo straniero lasci il suo paese di origine, oppure ad eventi maturati dopo (sur place), ma non sorge per effetto della domanda giudiziale. Il provvedimento giudiziale non è costitutivo del diritto, ma lo riconosce e lo dichiara, considerando il momento in cui è sorto il bisogno di protezione e fino a quando esso sussiste";

- "il divieto di respingimento è posto a tutela di diritti fondamentali della persona, legati a presupposti oggettivi e a eventi che di regola sono preesistenti al decreto di espulsione. Le ragioni del divieto di respingimento possono essere le medesime poste a fondamento della richiesta di asilo, ma anche diverse, atteso che può essere considerata non espellibile, ricorrendone i presupposti, anche la persona non ammissibile alla protezione internazionale, ad esempio quando ricorra una causa di esclusione (artt. 10- 16 D.Lgs. 251/20027) ma al tempo stesso il rischio di trattamenti disumani e degradanti nel paese di origine" (Cass. n. 34155/2025 cit.);

- il giudice della espulsione può decidere incidenter tantum se sussistano quelle ragioni che costituiscono al tempo stesso divieti di respingimento (es. presentazione di domanda id protezione internazionale) e presupposti della protezione internazionale (o nazionale), tranne nel caso in cui della cognizione sul diritto a detta protezione sia stato investito il giudice competente, perché in tal caso il giudice di pace dovrà attenersi, sul punto, alla decisione del primo, pur restando libero di valutare se sussistano divieti di respingimento diversi dal diritto (negato dal giudice competente) ad es., ove allegati, i presupposti di una protezione nazionale della cui sussistenza il giudice competente non fosse stato investito.

2.6- In definitiva, il giudice di pace, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, non può fare a meno di valutare se le cause di non espellibilità dedotte dal ricorrente sussistano o meno ed in relazione a quali eventi sono maturate.

Al tempo stesso il giudice di pace non può annullare il decreto prefettizio perché le esigenze di tutela dei diritti dello straniero devono essere bilanciate con il diritto dello Stato ad espellere celermente le persone non aventi titolo a permanere sul territorio nazionale, come afferma la Corte di giustizia 15 febbraio 2016 (causa C-601/15 PPU) ribadendo che in simili casi a) sussiste il diritto dello straniero di rimanere nello Stato membro, a titolo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, b) il cittadino straniero può essere comunque trattenuto (sul punto, quanto alla giurisprudenza nazionale, si veda Cass. n. 32763 del 16/12/2024); c) questa "interruzione" della procedura di rimpatrio, conseguente alla presentazione della domanda di asilo, non deve compromettere la celerità della procedura stessa, cosa che avverrebbe laddove si imponesse alla amministrazione di riprenderla non già dalla fase in cui è stata interrotta, bensì dal suo inizio (v. par. 75 laddove si osserva che "in ogni caso, l'effetto utile della direttiva 2008/115 richiede che una procedura avviata in forza della menzionata direttiva, nell'ambito della quale una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d'ingresso, è stata adottata, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa. Gli Stati membri sono infatti tenuti a non compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla succitata direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (v., in tal senso, sentenza El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 59)", ed anche par. 80 ove si afferma "pertanto, come constatato ai punti 75 e 76 della presente sentenza, una procedura avviata in forza della direttiva 2008/115, nell'ambito della quale una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d'ingresso, è stata adottata, deve essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa, cosicché siffatta procedura è sempre "in corso" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda parte della frase, della CEDU";(Cass. n. 34155/2025 cit.).

2.7 - In conclusione:

a) il giudice di pace non può annullare il decreto di espulsione per il fatto che è stata presentata, successivamente a detto decreto, domanda di protezione internazionale, ma, prendendo atto che la espulsione è temporaneamente non eseguibile, deve consentire che la procedura possa essere ripresa nella fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito della domanda, onde non compromettere la celerità dei rimpatri;

b) per questa finalità non è necessario concludere la procedura con un provvedimento di rigetto prima che la causa di "interruzione" (recte: di temporanea ineseguibilità del provvedimento) venga meno; è sufficiente lasciare la procedura "in corso" e riprenderla, una volta venuta meno la causa di non eseguibilità, dal punto in cui si era arrestata;

c) diversamente operando –e cioè concludendo il giudizio- si utilizzerebbe un mezzo non proporzionato allo scopo, ledendo il diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo, ai sensi 24 e 111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, e degli artt. 6 e 13 CEDU, rimettendo la valutazione di una condizione di non espellibilità, anche se temporanea, ad un giudice diverso da quello chiamato a pronunciarsi di essa.... concludendo il giudizio con una pronuncia di rigetto, il decreto di espulsione diventerebbe definitivo, creando un potenziale contrasto con il possibile esito positivo della domanda di protezione internazionale, ed in ogni caso una antinomia, poiché il rigetto della opposizione attesta non solo la piena validità ma anche l'efficacia del provvedimento espulsivo, contrastando -quanto agli effetti scaturenti ex lege dalla sua adozione- con la posizione giuridica di quel cittadino straniero il cui rimpatrio è impedito dal provvedimento del giudice dell'asilo che abbia sospeso l'efficacia esecutiva del rigetto della domanda di protezione internazionale" (Cass. n. 34155/2025 cit.);

d) il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali dello straniero, che vanno riconosciuti anche se egli è irregolarmente presente sul territorio (art. 2 D.Lgs. n. 286/1998), e il diritto dello Stato alla celere conclusione delle procedure di allontanamento, possono essere assicurati facendo ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, cui non si sottrae il giudice della espulsione (per verificare quale sia la decisione della Commissione territoriale) ed eventualmente - laddove ve ne siano i presupposti processuali ovvero risulti pendere un giudizio avanti al Tribunale a seguito del ricorso contro un decisione di diniego della competente CT con sovrapposizione del thema decidendum, nonché del tema probatorio - agli strumenti propri del giudizio civile quali la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; "con la precisazione che, dovendosi tenere conto dell'interesse dello Stato ad un veloce allontanamento dal territorio dello straniero irregolare, non è sufficiente il mero rapporto di pregiudizialità o di sovrapponibilità degli accertamenti istruttori in astratto, configurabili anche nel caso di una domanda manifestamente infondata, ma occorre che vi sia, in concreto, un positivo apprezzamento sul fumus, dato appunto dalla sospensiva resa dal Tribunale sul provvedimento negativo della Commissione territoriale" (Cass. n. 34155/2025 cit.);

e) se la protezione viene riconosciuta, viene confermato il diritto a restare sul territorio nazionale provvisoriamente accordato dalla sospensiva; se la protezione viene negata il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo se ricorrono ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale;

f) "questa soluzione non solo è compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, lasciando il giudizio in corso, ma è anche rispettosa del diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione" (Cass. n. 34155/2025 cit.).

2.8- Alla luce di quanto precede, nel caso di specie, il ricorso va accolto e il provvedimento gravato va cassato perché il giudice di pace non ha considerato la situazione ostativa all'espulsione consistente nella condizione di richiedente asilo del cittadino espellendo che derivava dalla manifestazione di volontà del medesimo di chiedere la protezione internazionale, con rinvio al Giudice di pace di Alessandria che, in persona di diverso magistrato, procederà all'applicazione dei principi di diritto qui affermati in sintesi al paragrafo 2.6, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Giudice di pace di Alessandria, in persona di diverso magistrato anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 5 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2026.